

RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA DATATO 17 aprile 2014 pubblicato sul sito internet www.ausl.bologna.it in data 28 aprile 2014

PROCEDURA APERTA n.13/2014 POLO SANITARIO DI CREVALCORE - INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RINFORZO (SECONDA FASE) E SUCCESSIVI LAVORI NECESSARI ALLA RIAPERTURA.

C.I.G. 572116785B

C.U.P. E31H1300064007B.

Presentazione delle offerte: **entro le ore 12 del 27.06.2014**

Data di apertura offerte: **30.06.2014 alle ore 9,30**

1. ALL'ARTICOLO 2 "IMPRESE AMMESSE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

...(OMISSIS)...

"Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

Attestazione di **qualificazione** in prestazioni di **costruzione**, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), ex DPR n.207/2010, per categorie e classifiche adeguate ai lavori e sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in conformità a quanto statuito dal medesimo DPR;

La categoria prevalente OG2 (la classifica IV- bis incrementata di un quinto- N.B. la classifica è riferita all'importo totale di lavori pari ad € 4.021.262,95), indicata nel bando di gara, è **subappaltabile nella misura massima del 30%** e dovrà essere eseguita dal soggetto affidatario in possesso delle necessarie qualificazioni.

I lavori rientranti nella categoria OS30 sono subappaltabili nella misura massima del 30% ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006 e 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 aprile 2014. **Nell'eventualità che il concorrente fosse sprovvisto della qualificazione nella categoria OS30, lo stesso dovrà associarsi obbligatoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla gara, con soggetto in possesso della relativa qualificazione. (obbligo di ATI verticale, in assenza di qualificazione nella categoria OS30, con impresa in possesso di qualificazione nella medesima categoria)**

I lavori rientranti nelle categorie OS3 e OS28 sono scorporabili/subappaltabili per intero e dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie, come prescritto dall'articolo 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 aprile 2014, e in grado di rilasciare le relative certificazioni. **Se il concorrente è sprovvisto delle qualificazioni nelle categorie OS3 e OS28, lo stesso dovrà, a pena di esclusione dalla gara, indicare quali subappaltabili, le relative lavorazioni.**

Il concorrente dovrà altresì essere in possesso delle abilitazioni ex D.M.n.37/2008; **lo stesso potrà indicare, quali subappaltabili, le relative lavorazioni nei limiti di subappaltabilità prevista dalla normativa vigente in materia.**

Le categorie OS4 e OS21 indicate nell'allegato A del capitolato speciale d'appalto sono riportate ai soli fini del subappalto e non della qualificazione."

...(OMISSIS)...

VENGONO PERTANTO ELIMINATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

“Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti:

Attestazione di **qualificazione** in prestazioni di **costruzione** , in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), ex DPR n.207/2010, per categoria/e e classifica/he adeguate ai lavori e sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 in conformità a quanto statuito dal medesimo DPR;

La categoria prevalente OG2 (la classifica IV- bis incrementata di un quinto- N.B. la classifica è riferita all'importo totale di lavori pari ad € 4.021.262,95), indicata

nel bando di gara, è **subappaltabile nella misura massima del 30%** e dovrà essere eseguita dal soggetto affidatario in possesso delle necessarie qualificazioni.

Per le altre categorie, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individuerà le categorie di lavorazioni per le quali troverà applicazione l'art.37 comma 11 del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i. come testualmente stabilito dal disposto dell'art.12 bis del D.L.n.47 del 28 marzo 2014, si precisa che i lavori rientranti nelle categorie OS28, OS30 e OS3 sono scorporabili/subappaltabili e, qualora si opti per il subappalto, dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie.

Il concorrente dovrà altresì essere in possesso delle abilitazioni ex D.M.n.37/2008; **se non in possesso di tale abilitazione, lo stesso dovrà indicare, quali subappaltabili, a pena di esclusione dalla gara, le relative lavorazioni.**

Le categorie OS4 e OS21 indicate nell'allegato A del capitolato speciale d'appalto sono riportate ai soli fini del subappalto e non della qualificazione.”

2. L'ARTICOLO 3.3. “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA 1) VIENE MODIFICATO ESCLUSIVAMENTE NELLE SEGUENTI PARTI:

...(OMISSIS)...

u. di indicare quali lavorazioni- ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006- intende eventualmente subappaltare (*il concorrente che non intenda subappaltare dovrà farne espressa menzione*); (*si precisa che il concorrente potrà indicare come subappaltabili le lavorazioni della categoria prevalente e quelle della categoria OS30 (nel limite del 30%); lo stesso dovrà altresì indicare, quali subappaltabili, a pena di esclusione, le lavorazioni rientranti nelle categorie OS3 e OS28 qualora fosse sprovvisto della relativa qualificazione; il medesimo potrà altresì indicare, quali subappaltabili anche le categorie OS4 e OS21*);...

...(OMISSIS)...

ee. di essere inoltre consapevole che le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relative alla presente gara per un importo presunto pari ad € 5.000,00 saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione a termine dell'art.122 comma 5 bis del D.Lgs.n.163/2006, come modificato dall'art.26 comma 1 lettera b) D.L.24 aprile 2014 n.66 e di avere tenuto conto di ciò in sede di formulazione dell'offerta;

...(OMISSIS)...

Si allega (allegato n.1) modello di domanda di partecipazione che recepisce le citate modifiche e che sostituisce integralmente quello allegato al disciplinare di gara del 17 aprile 2014.

VENGONO PERTANTO ELIMINATE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

u. di indicare quali lavorazioni- ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006- intende eventualmente subappaltare (*il concorrente che non intenda subappaltare dovrà farne espressa menzione*); (*si precisa che il concorrente potrà indicare come subappaltabili le lavorazioni della categoria prevalente (nel limite del 30%) ed inoltre le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28, OS30, OS4 e OS21; lo stesso dovrà altresì indicare, quali subappaltabili, a pena di esclusione, qualora fosse sprovvisto della relativa certificazione, anche le lavorazioni che dovranno essere obbligatoriamente eseguite da soggetto abilitato ex D.M.37/2008*);

...(OMISSIS)...

ee. di essere inoltre consapevole che le spese di pubblicazione degli avvisi della presente gara per un importo presunto pari a € 5.000,00, saranno rimborsati alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione a termini dell'art.34 comma 35 D.L. 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012 n.221 e di avere tenuto conto di ciò in sede di formulazione dell'offerta;

3. ALL'ARTICOLO 7 " ULTERIORI INFORMAZIONI" SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

...(OMISSIS)...

5. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore, che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nell'eventualità che l'appaltatore non provveda direttamente al pagamento, l'Ausl potrà avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi, operando le conseguenti detrazioni sull'importo eventualmente dovuto all'appaltatore. A ciò fanno eccezione le lavorazioni di cui alla categoria OS30, per le quali si applica, in caso di subappalto, l'art.37 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.

...(OMISSIS)...

VIENE PERTANTO ELIMINATA LA SEGUENTE DISPOSIZIONE:

5. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'appaltatore, che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nell'eventualità che l'appaltatore non provveda direttamente al pagamento, l'Ausl potrà avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi, operando le conseguenti detrazioni sull'importo eventualmente dovuto all'appaltatore.

Per quanto qui non espressamente modificato si rimanda al disciplinare di gara del 17 aprile 2014 pubblicato sul sito internet www.ausl.bologna.it in data 28 aprile 2014, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati fatta eccezione per quanto qui rettificato.

Bologna, lì 29 aprile 2014

Per il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott. Ing. Francesco Rainaldi

Allegato n.1 :modello domanda di partecipazione